

COMMERCIO – Confcommercio

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 luglio 2019, tra Confcommercio Imprese per l'Italia e le Segreterie Generali

Filcams - CGIL, Fisascat - CISL, Uiltucs - UIL.

Le Parti, alla luce di quanto condiviso in data 13 maggio 2019 con "Accordo Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale del Terziario, Distribuzione e Servizi" (cd. CCNL TDS) nell'ambito del quale si sono impegnate a definire il testo unico del CCNL TDS, si danno atto della chiusura dei lavori di stesura da parte delle commissioni tecniche sindacali.

Pertanto, visti il CCNL TDS stipulato in data 26 febbraio 2011 ed il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 30 marzo 2015, concordano sul "Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi" e ne condividono i contenuti ivi definiti.

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi

Testo Unico

30 marzo 2015

AVVERTENZA

Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all'esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale.

I titoli, pertanto, non sono esaustivi dell'indicazione dei contenuti dei singoli articoli e, quindi, in quanto tali non costituiscono elemento di interpretazione della norma.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI
tra

la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I.

e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL),

e

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL)

e

l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL)

visti

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato in data 26 febbraio 2011

e

- il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 30 marzo 2015

si è stipulato il presente Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi composto di:

premessa e sfera di applicazione;

n. 6 sezioni;
n. 259 articoli;
n. 18 allegati;
n. 8 allegati all'apprendistato
n. 11 tabelle;
n. 4 protocolli aggiuntivi,
n. 8 accordi in appendice.

Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Inserito con Verbale di intesa del 09/06/2022

Intestazione

Il giorno 9 giugno 2022, tra Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltuos UIL.

PREMESSO CHE

- i cambiamenti in atto hanno spinto le imprese a processi di trasformazione delle modalità di lavoro;
- le Parti ritengono utile adottare misure volte ad agevolare le occasioni di confronto nei rapporti di lavoro, attraverso modalità anche a distanza;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi prevede, all'art. 39, la comparizione spontanea ai fini della conciliazione della controversia;
- in data 30 aprile 2020, le Parti hanno sottoscritto un verbale di intesa prevedendo lo svolgimento della comparizione spontanea di cui sopra attraverso modalità da remoto/telematiche, per ragioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, congiuntamente,

DICHIARANO QUANTO SEGUE

Protocollo straordinario di settore del 12/12/2022 prevede quanto segue

In data 12 dicembre 2022 si sono incontrate:

Confcommercio Imprese per l'Italia; Filcams Cgil; Fisascat Cisl; Uiltuos.

Ipotesi di accordo del 22/03/2024 prevede quanto segue

IPOTESI DI ACCORDO

22 marzo 2024

INDICE DEGLI ARTICOLI

- VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE
- Art. 4 - Procedure per il rinnovo
- Art. 16 - Commissione Permanente per le Pari Opportunità
- **Art. 16 bis - Congedi per le donne vittime di violenza di genere**
- Art. 23 - Finanziamento Enti Bilaterali Territoriali
- Art. 39 - Procedure
- **Art. 71 bis - causali di assunzione con contratto a tempo determinato**
- **Art. 75 - Contratti a tempo determinato (ipotesi di stagionalità** in località turistiche

- Art. 95 ~~Clausele flessibili ed elastiche~~ Clausola elastica
- Art. 104 - Fondo Est
- Art. 105 - Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."
- Art. 109 - investimenti formativi QUADRIFOR
- Art. 113 - classificazione
- Art. 115 - classificazione del personale per i dipendenti da imprese che svolgono attività di servizi professionali alle imprese e Information and Communication Technology
- 115.1 Classificazione del personale per i dipendenti da imprese che svolgono attività esclusiva dell'Information and Communication Technology
- Art. 171 bis - Strumenti per lo sviluppo di competenze professionali
- Art. 198 - congedo parentale
- Art. 213 - aumenti retributivi mensili
- Art. 216 - assorbimenti
- Art. 258 - condizioni di concorrenza
- Art. 259 - decorrenza e durata

APPENDICE

9. PROTOCOLLO NAZIONALE SUL LAVORO IN MODALITÀ AGILE del 7/12/2021

Accordo integrativo del 28/03/2024 prevede quanto segue

Il giorno 28 marzo 2024, Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs, concordano quanto segue.

Accordo integrativo del 27/06/2024 prevede quanto segue

Il giorno 27 giugno in Roma,

Tra

Confcommercio Imprese per l'Italia

e

Filcam CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs UIL

Accordo integrativo del 11/10/2024 prevede quanto segue

Il giorno 1° ottobre 2024 in Roma,

Tra

Confcommercio Imprese per l'Italia

e

Filcam CGIL

Fisascat CISL

Uilutuc UIL

PREMESSO CHE

Le Parti

1. in data 22 marzo 2024, hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Terziario, Distribuzione e Servizi (di seguito, CCNL TDS), scaduto il 31 dicembre 2019, in cui sono state individuate nuove figure professionali della classificazione del personale;
2. in data 28 marzo 2024, hanno sottoscritto un Accordo Integrativo in cui hanno concordato che, in considerazione della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL TDS del 22 marzo 2024, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, l'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione fosse posticipato al 1° giugno 2024;
3. in data 27 giugno 2024, hanno sottoscritto un nuovo Accordo Integrativo al CCNL TDS, con cui è stata disposta la proroga della suddetta scadenza, fissando il nuovo termine al 30 settembre 2024, entro il quale individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali, specificando, altresì, che ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, fossero rimaste in vigore sino al 30 settembre 2024 le precedenti figure professionali.

Tutto ciò premesso e considerato,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Accordo integrativo del 31/10/2024 prevede quanto segue

Il giorno 31 ottobre 2024, in Roma, si sono incontrate Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uilutuc.

PREMESSO CHE

Le Parti

1. in data 22 marzo 2024 hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi (di seguito, CCNL TDS), scaduto il 31 dicembre 2019 in cui sono state individuate nuove figure professionali della classificazione del personale;
2. in data 28 marzo 2024, in considerazione della necessità di delineare i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113, 115 e 115.1 del CCNL TDS, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, con Accordo integrativo al CCNL TDS hanno concordato che l'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione decorresse dal 1° giugno 2024;
3. in data 27 giugno 2024 hanno sottoscritto un nuovo Accordo integrativo al CCNL TDS, con cui è stata disposta la proroga della scadenza, fissando il nuovo termine al 30 settembre 2024, entro il quale individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali, specificando, altresì, che ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, restassero in vigore sino al 30 settembre 2024 le precedenti figure professionali;
4. in data 1° ottobre 2024, con ulteriore Accordo integrativo al CCNL TDS, la scadenza di cui al punto 3 è stata ulteriormente prorogata al **31 ottobre 2024**.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

PREMESSA GENERALE

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito dell'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 26 novembre 2015 e dell'Accordo Interconfederale per "un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale" del 24 novembre 2016, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali e di contrattazione.

A tal fine le Parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.

Le Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno, anche di carattere legislativo, il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro.

A tal fine, le Parti, in qualità di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.

Le Parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano.

Le Parti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati sia nell'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 26 novembre 2015 e sia nell'Accordo Interconfederale per "un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale" del 24 novembre 2016 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso:

- una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle Parti Sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore;

- un consolidamento del ruolo della Bilateralità, in conformità all'Accordo di Governance del 19 marzo 2014, che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le Parti Sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori;

- una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro.

La complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il CCNL che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro.

Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento della produttività e l'incremento del relativo salario, le Parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.

Coerentemente con quanto sopra, le Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati nell'accordo interconfederale di riferimento.

Le Parti, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.

In questo quadro, le Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le Parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali.

Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro.

A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le

condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.

in virtù dell'allargamento dell'Unione Europea e della compiuta Unione Economica e Monetaria, le Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro.

Le Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del Terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.

Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.

Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 14, su richiesta anche di una delle Parti e nel rispetto di quanto previsto all'ottavo comma dell'art. 18, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.

Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprendono libertà di azione.